

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua mediante 1 pozzo in falda freatica, ad uso Produzione Beni e Servizi (irrigazione campo sportivo comunale), assentita al Comune di VALDENGO con D.D. n° 1.596 del 18.10.2024. PRAT. VALDENGO2 Bis

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.596 del 18.10.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 20 dicembre 2021 dal competente Assessore del Comune di Valdengo, relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
2. di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al Comune di Valdengo (codice fiscale 83001090022) la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 0,20 ed un volume massimo annuo di metri cubi 4.521, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,1434 d'acqua pubblica sotterranea da falda freatica, mediante estrazione da un pozzo in via Libertà del Comune di Valdengo (BI) - censito al foglio n° 8 - mappale n° 402 N.C.T., ad uso produzione di beni e servizi (irrigazione impianti e attrezzature sportive), con obbligo di restituzione delle colature nella medesima falda, mediante percolazione naturale;
3. di accordare la concessione preferenziale richiesta a suo tempo con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., e, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 2, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 15, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 20 dicembre 2021 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.360 di Rep. del 20 dicembre 2021

Art. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali /o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che

l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI